



1.1.4.1

ORDINANZA

MUNICIPALE CONCERNENTE L'AMMONTARE DELLA TASSA SUI CANI

IL MUNICIPIO DI ASCONA

richiamati:

- la modifica dell'articolo 4 cpv. 2, 3 e 4 della Legge sui cani, introdotta dal Gran Consiglio il 29 gennaio 2014, che conferisce al Comune di residenza del proprietario del cane la competenza di prelevare una tassa annua variante da fr. 50.- a fr. 100.-. Il Comune è tenuto a versare al Cantone fr. 25.- della stessa;
- l'articolo 4 del Regolamento sui cani (modifica del 15 aprile 2014, entrata immediatamente in vigore), che attribuisce al Municipio del Comune di residenza il compito di fissare, in un'ordinanza, l'importo della tassa annuale sui cani di cui all'articolo 5 della Legge sui cani;
- la direttiva emanata dall'Ufficio del veterinario cantonale il 18 aprile 2014;
- l'articolo 192 LOC.

emana la seguente ordinanza:

1. La gestione della banca dati compete alla polizia comunale e l'emissione della tassa compete ai Servizi finanziari comunali.
2. La tassa annuale sui cani ai sensi della Legge sui cani e del relativo Regolamento di applicazione è fissata in fr. 75.- .
3. La tassa di cui all'articolo 2, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
4. La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla data della fatturazione.
5. Contro le fatture emesse è data facoltà di reclamo, in forma scritta, al Municipio, entro il termine di pagamento.
6. La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante un periodo di 30 giorni dal 03.09.2014 al 02 ottobre 2014 compresi. È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

Il Municipio



Adottata con Ris. Mun. 1058 del 12 agosto 2014